



Decreto Dirigenziale n. 381 del 22/12/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA SOCIETA' LA CILIEGINA DI LUIGI E FRANCESCA CIOFFI S.R.L., CON SEDE LEGALE E OPERATIVA IN POMPEI ALLA VIA MARICONDA, 23, CON ATTIVITA' DI CASEIFICIO CON AFFUMICATURA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante pro tempore della società **La Ciliegina di Luigi e Francesca Cioffi s.r.l., con sede legale e operativa in Pompei alla via Mariconda, 23**, con attività di caseificio con affumicatura, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269, comma 2, del D.lgs.152/06;
- d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore con nota prot. n. 809460 del 26/09/07, integrata con prot. 749555 del 10/09/08, è stata prodotta relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che dai verbali della Conferenza di Servizi, iniziata il 15/05/2008 e conclusa il 04/11/2008, il cui contenuto si richiama, risulta che:
 - a.1. la Provincia ha espresso parere favorevole;
 - a.2. il rappresentante del Comune, esaminata la documentazione agli atti del V Settore comunale e la D.G.C. n.125 del 05/05/08, ha espresso parere favorevole urbanistico-edilizio;
 - a.3. l'ASL ha espresso parere favorevole igienico-sanitario;**
 - a.4. la società ha presentato relazione tecnica integrativa a riscontro di quanto richiesto dall'ARPAC;
 - a.5. l'ARPAC si è riservata di esprimere il proprio parere con successiva nota scritta;

CONSIDERATO che, successivamente alla conclusione della Conferenza, l'ARPAC, dopo numerosi solleciti di questo Settore, ha espresso con nota prot.n. 963794 dell'01/12/10 parere favorevole, prescrivendo di effettuare le misure delle emissioni con cadenza almeno annuale e di predisporre un piano di manutenzione che garantisca l'efficacia e l'efficienza del sistema di abbattimento, asservito alla fase di affumicatura;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;**

RITENUTO di autorizzare, alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 2, conformemente alle posizioni espresse in Conferenza e per quanto considerato, lo stabilimento sito **in Pompei, alla via Mariconda, 23**, gestito dalla società **La Ciliegina di Luigi e Francesca Cioffi s.r.l.**, esercente attività di caseificio con affumicatura, con l'obbligo, per la società, di effettuare il controllo delle emissioni con

cadenza almeno annuale e predisporre un piano di manutenzione che garantisca l'efficacia e l'efficienza del sistema di abbattimento;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 19 del 10/08/2009 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. autorizzare alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di caseificio con affumicatura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo stabilimento sito in **Pompei, alla via Mariconda, 23**, gestito dalla società **La Ciliegina di Luigi e Francesca Cioffi s.r.l.**, con sede legale in **Pompei alla via Mariconda, 23**, così come di seguito specificato:

CAMINO	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	CONCENTR AZIONE mg/nmc	PORTA TA nm ³ /h	FLUSSI DI MASSA g/h	SISTEMI DI ABBATTIM ENTO
E1	Caldaia a metano generatrice di vapore marca Ferroli di 101 Kw – art.269, comma 14, lett.c del D.lgs.152/06.	NOx				
E2	Fase di affumi- catura	Polveri	15	15,6	0,25	del tipo elettrosta- tico

2. **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
 - 2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 - 2.3. contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
 - 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza **annuale** e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;

- 2.5. l'impianto di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza **predisponendo un valido piano di manutenzione;**
- 2.6. i camini di emissione devono superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
- 2.7. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.8. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
- 2.8.1. comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio dei camini, almeno 15 giorni prima;
 - 2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
 - 2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC – CRIA;
- 2.9. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.10. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
- 2.10.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 2.10.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
3. **precisare** che:
- 3.1 l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - 3.2 la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
4. **demandare** all'ARPAC - CRIA, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D. D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
7. **notificare** il presente provvedimento alla società **La Ciliegina di Luigi e Francesca Cioffi s.r.l., con sede legale e operativa in Pompei alla via Mariconda, 23;**
8. **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Pompei, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 5 e all'ARPAC;
9. **inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi